SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 dicembre 1999.

Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Spitzer Jens, nato il 4 agosto 1967 a Pforzheim, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «Diplom-Ingenieur», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Diplom-Ingenieur (Fachhochschule)» conseguito in data 11 aprile 1995 presso la Fachhochschule di Aalen;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente a partire dal 1995, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 aprile 1999;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere» e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Spitzer Jens, nato il 4 agosto 1967 a Pforzheim, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: Scienza delle costruzioni ed elettrotecnica.

Roma, 31 dicembre 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) *Prova attitudinale:* il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) *Tirocinio di adattamento:* ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà

presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitano nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

00A0404

DECRETO 8 gennaio 2000.

Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Cosnay Marie Annick, nata a Merleac il 18 ottobre 1952, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo. il riconoscimento del titolo «Diplome d'Etat d'Assistant de Service Social» rilasciato dal Ministère de la Solidarité Nationale in data 24 novembre 1998 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Preso atto che la richiedente risulta in possesso di esperienza professionale nel settore dell'assistenza sociale, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 1999;

Considerato il parere dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cosnay Marie Annick, nata a Merleac il 18 ottobre 1952, cittadina francese, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di tre mesi.

Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia: «legislazione sociale».

Roma, 8 gennaio 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) *Prova attitudinale:* il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel decreto, si compone di un esame scritto ed uno orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto: consiste nella trattazione di una situazione problematica riguardante una persona, una famiglia, un gruppo o una comunità tracciata a cura della commissione, o di una ipotesi di lavoro professionale in una situazione in cui si richiede un intervento, con riferimento alla legislazione sociale italiana in relazione al caso specifico.

L'esame orale: consiste nella discussione di questioni pratiche vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) *Tirocinio di adattamento:* ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3, allo scopo di acquisire pratica nel campo della legislazione sociale. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilità dell'assistente sociale tutor.

00A0350

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Civitavecchia.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto prot. n. 157732/Div. XII del 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 1999, con il quale questa direzione regionale ha accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Civitavecchia a decorrere dal 22 ottobre 1999;

Vista la nota prot. n. 3246 del 6 dicembre 1999, con la quale l'ufficio delle entrate di Civitavecchia ha comunicato la cessazione delll'irregolare funzionamento;

Vista la nota prot. n. 2/R.S. dell'11 gennaio 2000, con la quale il servizio ispettivo di questa direzione regionale ha accertato che l'irregolare funzionamento del predetto ufficio si è concluso il 4 dicembre 1999;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Civitavecchia dal 22 ottobre 1999 al 4 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato funzionamento.

Roma, 13 gennaio 2000

Il direttore regionale: DI IORIO

00A0390

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 ottobre 1999.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Eprex». (Decreto AIC/UAC n. 232/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, nella legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE» che modifica le direttive numeri 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto il regolamento n. 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità: «Eprex», rilasciata alla società Cilag AG;

Vista la domanda con la quale la società Janssen-Cilag S.p.a. ha chiesto il trasferimento a proprio nome della titolarità della suddetta specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale EPREX è apportata la seguente modifica:

nuovo titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., via M. Buonarroti, 23 - Cologno Monzese (Milano).

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 5 ottobre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A0359

DECRETO 17 novembre 1999.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ibuprofene Ethypharm». (Decreto AIC/UAC n. 419/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE» che modifica le direttive numeri 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto il regolamento n. 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità «Ibuprofene Ethypharm», rilasciata alla società Ethypharm SR;

Vista la domanda con la quale la società The Boots Company PLC, ha chiesto il trasferimento a proprio nome della titolarità della suddetta specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale IBUPROFENE ETHYPHARM è apportata la seguente modifica:

nuovo titolare A.I.C.: The Boots Company PLC, 1 Thane Road - NG2 3AA - Nottingham (UK).

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 17 novembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A0360

DECRETO 23 novembre 1999.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eurocal D3». (Decreto AIC/UAC n. 417/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE» che modifica le direttive numeri 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto il regolamento n. 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità «Eurocal D3» rilasciata alla società Procter & Gamble Tissues Italia S.p.a. nelle confezioni:

46 bustine 1000 mg/880 U.I., A.I.C. n. 032840011;

30 bustine 1000 mg/880 U.I., A.I.C. n. 032840023;

46 bustine 500 mg/440 U.I., A.I.C. n. 032840047;

30 bustine 500 mg/440 U.I., A.I.C. n. 032840050.

Vista la domanda con la quale la società Chiesi farmaceutici S.p.a. ha chiesto il trasferimento a proprio nome della suddetta specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale EUROCAL D3 è apportata la seguente modifica:

nuovo titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - Parma.

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 23 novembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A0361

DECRETO 25 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «San Benedetto», in comune di Scorzè.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 7 maggio 1992 con la quale la società Acqua minerale San Benedetto S.p.a., con sede in Scorzè (Venezia), viale Kennedy, 65, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Benedetto» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Scorzè (Venezia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 luglio 1999: «favorevole affinché la società Acqua minerale San Benedetto S.p.a., possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale San Benedetto di Scorzè (Venezia) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". La dicitura "Può favorire il processo della digestione" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sull'attività digestiva».

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Benedetto» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Scorzè (Venezia).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 25 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A0353

ORDINANZA 22 dicembre 1999.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997 concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale, in considerazione tra l'altro del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, è stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonché di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1999), con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata al 31 dicembre 1999, nonché le proprie ordinanze del 25 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997) e del 10 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza 5 marzo 1997;

Considerato che il testo di disegno di legge n. 4048 «Disciplina della procreazione medicalmente assistita», approvato dalla Camera dei deputati, è all'esame della XII commissione permanente «Igiene e sanità» del Senato della Repubblica unitamente agli altri disegni di legge ivi in materia presentati;

Ritenuto che l'imprevisto protrarsi della situazione oggetto dell'adozione dei citati provvedimenti contingibili ed urgenti, dovuta alla non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa, in quanto potenzialmente in grado di estendere in modo incontrollato se non ingannevole i casi di cessione di gameti od altro materiale genetico, può determinare seri rischi per l'integrità della persona e più in generale, per la salute pubblica;

Considerato che in ordine ai centri tutti, pubblici e privati, individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque la necessità di esercitare l'attività di controllo e vigilanza;

Considerato che lo schema di disegno di legge relativo al recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 luglio 1998, n. L 213/13), ove è previsto il divieto di utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 luglio 1999 ed è attualmente all'esame della X commissione permanente «Industria, commercio e turismo» del Senato della Repubblica;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa del settore;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare al 30 giugno 2000 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani o, comunque, di materiale genetico, è prorogata fino al 30 giugno 2000, fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita di inviare le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1999

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 7 gennaio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 4

00A0354

ORDINANZA 22 dicembre 1999.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997 relativa al divieto di pratiche di clonazione umana o animale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale è stato disposto, in attesa di un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente alla clonazione umana o animale;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1999), con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 1999;

Considerato che il testo di disegno di legge A.S. n. 4048 «Disciplina della procreazione medicalmente assistita» ove tra l'altro è previsto il divieto di clonazione umana, è stato approvato dalla Camera dei deputati ed è all'esame della XII commissione permanente «Igiene e sanità» del Senato della Repubblica;

Considerato che la perdurante mancanza di qualsiasi regolamentazione in materia di clonazione umana, dovuta alla non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa, può comportare sperimentazioni e interventi, senza alcuna garanzia di tutela della salute pubblica;

Considerato che lo schema di disegno di legge relativo al recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 luglio 1998, n. L 213), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi d'ordine etico-giuridico i procedimenti di clonazione umana e di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 luglio 1999 ed è attualmente all'esame della X commissione permanente «Industria, commercio e turismo» del Senato della Repubblica;

Visto il protocollo addizionale alla convenzione di Oviedo per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, recante interdizione della clonazione degli esseri umani - Consiglio d'Europa - e firmato dall'Italia (Parigi 12 gennaio 1998);

Considerate le conclusioni del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardo alla clonazione umana ed animale;

Ritenute sussistere tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa del settore;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare al 30 giugno 2000 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997;

Ritenuto tuttavia di dover considerare, limitatamente alla clonazione animale, alcune esigenze connesse ai medicinali innovativi ottenuti con biotecnologie ed ai relativi processi impiegati, come pure alla salvaguardia di specie animali in via di estinzione, salvo comunque l'obbligo pregiudiziale di una preventiva notifica al Ministero della sanità dei dati identificativi di ciascun intervento da effettuare;

Ordina:

Art. 1.

1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza del 5 marzo 1997 recante il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana e animale, è prorogata al 30 giugno 2000.

2. Il divieto non si applica alla clonazione di animali transgenici utilizzati per medicinali innovativi ottenuti con biotecnologie ed ai processi per essi impiegati, a condizione che ciascun intervento sia in ogni caso preventivamente notificato al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza e all'Istituto superiore di sanità. La notifica deve in particolare contenere specifiche relative alla denominazione, alla sostanza e al processo utilizzato per ottenere detti medicinali.

3. Parimenti il divieto non si applica alla clonazione attuata a salvaguardia di specie animali in via di estinzione, a condizione che ciascun intervento sia preventivamente notificato al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria ed all'Istituto superiore di sanità. La notifica deve indicare la specie animale che si intende clonare e contenere i dati che ne documentino l'effettivo rischio di estinzione.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1999

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 7 gennaio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 5

00A0355

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 1° settembre 1999.

Aggiornamento delle «note» riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni. Modifica alla nota 51.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni e nel quale sono state previste le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate» modificate ed integrate con successivi provvedimenti;

Visto, in particolare, il provvedimento del 7 agosto 1998, concernente «Revisione delle note riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni» pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1998, nonché i successivi provvedimenti del 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1998, e dell'11 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1999;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro, che «la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco»;

Vista la propria deliberazione assunta in data 22 giugno 1999, con la quale ha ritenuto di modificare ed integrare il testo della nota 51, a seguito della estensione delle indicazioni terapeutiche di principi attivi oggetto della nota stessa nonché delle successive registrazioni di specialità medicinali contenenti i summenzionati principi attivi con modifica delle unità posologiche;

Dispone:

Art. 1.

La «nota 51» ed il relativo commento, come riportati nel provvedimento 7 agosto 1998 e successivamente modificati ed integrati dai provvedimenti 10 novembre 1998 e 11 gennaio 1999, sono modificati come segue:

«Nota 51».

Classe «A» limitatamente alle indicazioni:

Carcinoma della prostata:

BUSERELINA: Suprefact Nasale 1 fl. 10 mg/dose; Suprefact Sc 1 fl. 5,5 ml 1,05 mg; Suprefact Depot Sc 1 Sir 6,6 mg; Suprefact Depot Tre Mesi Sc 1 Sir 9,9 mg;

TRIPTORELINA: Decapeptyl im 1 fl. 3,75 mg + f; Decapeptyl Lp im 1 fl. 11,25 mg;

GOSERELINA: Zoladex «3,6» sc 1 Sir. Depot 3,6 mg; Zoladex «10,8» sc 1 Sir. Depot 10,8 mg;

LEUPRORELINA: Enantone «3,75» 1 fl. 3,75 mg; Enantone «11,25» 1 fl. 11,25 mg.

Carcinoma della mammella:

TRIPTORELINA: Decapeptyl im 1 fl. 3,75 mg + f; Decapeptyl Lp im 1 fl. 11,25 mg;

GOSERELINA: Zoladex «3,6» sc 1 Sir. Depot 3,6 mg;

LEUPRORELINA: Enantone «3,75» 1 fl. 3,75 mg; Enantone «11,25» 1 fl. 11,25 mg.

Endometriosi:

TRIPTORELINA: Decapeptyl im 1 fl. 3,75 mg + f; Decapeptyl Lp im 1 fl. 11,25 mg;

GOSERELINA: Zoladex «3,6» sc 1 Sir. Depot 3,6 mg;

LEUPRORELINA: Enantone «3,75» 1 fl. 3,75 mg; Enantone «11,25» 1 fl. 11,25 mg.

Fibromi uterini non operabili:

TRIPTORELINA: Decapeptyl im 1 fl. 3,75 mg + f; Decapeptyl Lp im 1 fl. 11,25 mg;

GOSERELINA: Zoladex «3,6» sc 1 Sir. Depot 3,6 mg;

LEUPRORELINA: Enantone «3,75» 1 fl. 3,75 mg, Enantone «11,25» 1 fl. 11,25 mg.

Pubertà precoce:

TRIPTORELINA: Decapeptyl im 1 fl. 3,75 mg + f;

LEUPRORELlNA: Enantone «3,75» 1 fl. 3,75 mg.

Trattamento prechirurgico:

durata di 3 mesi, per gli interventi di miomectomia e isterectomia nella paziente metrorragica;

durata di un mese per gli interventi di ablazione endometriale e di resezione di setti endouterini per via isteroscopica.

TRIPTORELINA: Decapeptyl im 1 fl. 3,75 mg + f;

GOSERELINA: Zoladex «3,6» sc 1 Sir. Depot 3,6 mg;

LEUPRORELINA: Enantone «3,75» 1 fl. 3,75 mg.

Le indicazioni sopra riportate, diversificate per principio attivo e per singole specialità. Si riferiscono alle indicazioni cliniche richieste dalle aziende farmaceutiche e successivamente autorizzate al Ministero della sanità.

Tutti i trattamenti sopra indicati sono prescrivibili solo su diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano.

«Registro USL»

Principio attivo: BUSERELINA

Specialità: Suprefact Iniettabile sc 1 flac. 5,5 ml 1,05 mg; Suprefact Depot sc 1 Sir 6,6 mg; Suprefact Nasale 1 flacone 10 mg/dose; Suprefact Depot Tre Mesi Sc 1 Sir 9,9 mg.

Principio attivo: GOSERELINA

Specialità: Zoladex «3,6» sc 1 Sir. Depot 3,6 mg; Zoladex «10,8» sc 1 Sir. Depot 10,8 mg.

Principio attivo: LEUPRORELINA

Specialità: Enantone «3,75» 1 fl. 3,75 mg; Enantone «11,25» 1 fl. 11,25 mg.

Principio attivo: TRIPTORELINA

Specialità: Decapeptyl im 1 fl. 3,75 mg + f; Decapeptyl Lp 1 fl. im 11,25 mg.

«Commento alla nota 51»

Struttura: analoghi dello LHRH.

Meccanismo di azione: le dosi iniziali stimolano la produzione di FSH ed LH; un trattamento prolungato determina desensibilizzazione dei recettori ipofisari e inibizione della produzione di entrambi gli ormoni gonadotropi. Funzionalmente si determina una condizione di castrazione farmacologica.

Indicazioni:

Carcinoma prostatico: gli analoghi della gonadorelina stimolano la produzione di gonadotropine nei primi giorni di trattamento, ma inducono ipogonadismo per blocco funzionale ipofisario nel trattamento prolungato (1). Nell'uomo l'impiego ripetuto di questi farmaci riduce il testosterone circolante a valori inferiori al 10% rispetto a quelli normali. L'aumento del testosterone conseguente alla fase stimolatoria iniziale può indurre un aggravamento della sintomatologia dei carcinomi prostatici. L'uso clinico di questi principi attivi è soprattutto connesso all'inibizione della steroidogenesi da essi indotta. Il leuprolide in uno studio randomizzato ha mostrato gli stessi risultati del DES in pazienti metastatici (2). La goserelina in diversi trial clinici controllati è risultata efficace quanto l'orchiectomia (3, 4). La stessa evidenza si ha anche per la triptorelina (5), la buserelina (6) e il leuprolide (7). Pare inoltre che le reline possano agire non solo sulle neoplasie androgeno-dipendenti, ma anche su quelle androgenoindipendenti a causa di una verosimile interferenza con l'attività stimolante sullo «epidermal growth factor» (8). In genere nella malattia avanzata le risposte obbiettive, entro i primi tre mesi di trattamento, si aggirano intorno al 50%; un ulteriore 25% mostra una stabilità di malattia, mentre il restante 25% progredisce (9).

Carcinoma mammario: l'uso clinico di questi principi attivi è soprattutto connesso all'inibizione della steroidogenesi da essi indotta, cioè al blocco farmacologico della funzione ovarica. Nelle pazienti in premenopausa e perimenopausa portano ad uno stato menopausale alterando i livelli ovarici di estradiolo, LH e FSH (10, 11). Nella malattia metastatica le risposte obiettive si aggirano intorno al 37-45% (10, 11, 12). Un recente trial clinico randomizzato ha evidenziato un «overall survival» in donne con metastasi simile a quella dell'ovariectomia (10). La positività per i recettori per gli estrogeni (RE+) è predittiva di risposta (10, 13, 14). Tuttavia, vista la possibile interferenza con il fattore di crescita «epidermal growth factor», non può essere, in teoria, esclusa un'attività RE indipendente. In postmenopausa i risultati sono meno soddisfacenti con risposte obiettive dell'11% in pazienti RE+ (15).

Pubertà precoce: può portare ad uno sviluppo anche dei caratteri sessuali secondari, con conseguente maturazione scheletrica ed interruzione precoce dello sviluppo della statura. Il limite inferiore di età per l'inizio della pubertà, ancorché non semplice da definire, può essere stabilito a 7 (7 - 13 anni) anni per le femmine e a 9 anni (9 - 13,5) per i maschi (16). Solo la pubertà precoce di origine centrale (pubertà precoce vera o LHRH dipendente) risponde al trattamento con analoghi stabili dello LHRH naturale (1). L'uso di analoghi dello RHLH è stato raccomandato da un comitato di approvazione dello FDA (17). I benefici della terapia della sessualità precoce includono una completa cessazione del ciclo mestruale nelle ragazze, l'interruzione o un

netto rallentamento della maturazione dei caratteri sessuali secondari, il restaurarsi di comportamenti adeguati all'età anagrafica, la prevenzione della maturazione scheletrica precoce; quest'ultimo effetto previene anche la riduzione della statura in età adulta (17, 18).

Endometriosi: la terapia con reline dell'endometriosi è di elevata efficacia. Scompaiono i dolori, si ha una rapida involuzione degli impianti nell'endometrio ed aumentano le probabilità di successo del trattamento dell'infertilità (19, 20).

Trattamento prechirurgico: il trattamento per tre mesi con reline di pazienti metrorragiche, in preparazione ad interventi chirurgici sull'utero, porta ad una netta riduzione delle formazioni fibroidi uterine ed aumenta il successo di interventi di tipo conservativo che consentono di preservare la fertilità in donne giovani (21).

Bibliografia

1. Conn PM et Crowley WF. Gonadotropin-releasing hormone and its analogs. Annu. Rev. Med., 1994; 45: 391-405;
2. The Leuprolide Study Group: Leuprolide versus diethylstilbestrol for metastatic prostate cancer. N. Eng. J. Med., 1984, 311 (20): 1281-1286;
3. Vogelzang NJ et al. Goserelin versus orchiectomy in the treatment of advanced prostate cancer: final results of a randomized trial. Urology, 1995, 46 (2): 220-226;
4. Kaisari AV et al. Comparison of LHRH analogue (Zoladex) with orchiectomy in patients with metastatic prostate cancer. Br. J. Urol., 1991, 67(5): 502-508;
5. Parmar H. et al. Orchiectomy versus long-acting D-Trp-6-LHRH in advanced prostatic cancer. Br. J. Urol., 1987, 59 (3): 248-254;
6. Sylvester RJ et al. The importance of prognostic factors in the interpretation of two EORTC metastatic prostate cancer trials. European organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Genito-Urinary Tract Cancer Cooperative Group. Eur. Urol., 1998, 33 (2): 134-143;
7. Kienle E et Lubben G. Efficacy and safety of leuprorelin acetate depot for prostate cancer. The Gemen Leuprorelin Study Group. Urol. Int., 1996, 56 (Suppl. 1): 23-30;
8. Montagnani Marelli M. Effects of LHRH agonists on the growth of human prostatic tumor cells: «In vitro» and «in vivo» studies. Arch. Ital. Urol. Androl., 1997, 69 (4): 257-263;
9. Robustelli della Cuna FS & Robustelli della Cuna G. Ormoni antitumorali. In: Bonadonna G et Robustelli della Cuna G. Medicina Oncologica, Sesta edizione, 1999, pp: 633-658;
10. Taylor CW et al. Multicenter randomized clinical trial of goserelin versus surgical ovariectomy in premenopausal patients with receptor-positive metastatic breast cancer: an intergroup study. J. Clin. Oncol., 1998, 16 (3): 994-999;
11. Jonat W. Luteinizing hormone-releasing hormone analogues - the rationale for adjuvant use in premenopausal women with early breast cancer. Br. J. Cancer, 1998, 78 (Suppl. 4): 5-8;
12. Harvey HA et al. Medical castration produced by the GnRH leuprolide to treat metastatic breast cancer. J. Clin. Oncol., 1985, 3 (8): 1068-1072;
13. Marini L et al. Direct antiproliferative effect of triptorelin on human breast cancer cells. Anticancer Res., 1994, 14 (5A): 1881-1885;
14. Garcia-Giralt E et al. Phase II trial of decapeptyl (D-TRP-6), a potent luteinizing hormone releasing hormone analogue in untreated advanced breast cancer. Am. J. Clin. Oncol., 1996, 19 (5): 455-458;
15. Saphner T et al. Phase II study of goserelin for patients with postmenopausal metastatic breast cancer. J. Clin. Oncol., 1993, 11 (8): 1529-1535;
16. Grumbach MM & Styne DM. Puberty ontogeny, neuroendocrinology physiology, and disorders. In Wilson JD, Foster DW, Kronenberg HM and Larsen PR, Eds Williams textbook of endocrinology, 9^{th} Edition W. B. Saunders Company, 1998, pp: 1509-1625;
17. Boepple PA et al. Use of a potent, long acting agonist of gonadotropin releasing hormone (GnRH) in the treatment, of precocious puberty. Endocr. Rev., 1986, 7: 24-33;
18. Boepple PA et al; Impact of sex steroids and their suppression of on skeletal growth maturation. Am. J. Physiol., 1988, 255E: 559-566;
19. Meldrum DR et al. «Medina oophorectomy» using a long acting GnRH agonist - a possible new approach to the treatment of endometriosis. J. Clin. Endocrinol. Metab., 1982, 54: 1081-1083;
20. Cedar MI et. al. Treatment of endometriosis with a long-acting gonadotropin-releasing hormone agonist plus medroxyprogesterone acetate. Obstet. Gynecol., 1990, 75: 641-645;
21. Maheux R. Treatment of uterine leiomyomata; past, present and future. Horm. Res., 1989, 32: 125-133.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 1

00A0324

PROVVEDIMENTO 1° settembre 1999.

Modificazioni ed integrazioni al provvedimento 7 agosto 1998 di revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art.1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421» con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni e nel quale sono state previste le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate» modificate ed integrate con successivi provvedimenti;

Visto il decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, relativo all'attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione della fornitura dei medicinali per uso umano;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro, che «... la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco...»;

Visto il proprio provvedimento del 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1998, come modificato ed integrato da successivi provvedimenti, con il quale ha provveduto alla revisione delle note sopra citate;

Rilevata l'opportunità di abrogare la nota 34, attese le indicazioni autorizzate, nonché di modificare ed integrare le note 2-*bis,* 28, 32, 42, 54, 67, 71 e 81 a seguito di ulteriore revisione delle indicazioni e di successive autorizzazioni concernenti principi attivi e specialità medicinali oggetto delle note stesse;

Rilevata l'opportunità, a seguito di ulteriore revisione, di modificare il regime di dispensazione dei farmaci per i quali la prescrizione è possibile anche nel territorio da parte del medico di famiglia sulla base di una «diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano» ed individuati nel dispositivo del presente provvedimento;

Viste le deliberazioni assunte dalla Commissione unica del farmaco in data 22 dicembre 1998, 12/13/27/28 aprile e 11/12 maggio 1999;

Dispone:

Art. 1.

Il provvedimento della Commissione unica del farmaco 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato ed integrato come segue:

a) nel testo della nota 2-*bis*, la frase «...che galleggiano durante colecistografia orale, e...» è soppressa, nella medesima nota la frase «principio attivo acido chenodesossicolico» è sostituita dalla frase «principio attivo: sale di magnesio triidrato dell'acido chenodesossicolico e ursodesossicolico;»;

b) il testo della nota 28 è sostituito dal seguente:

«Classe A limitatamente alle indicazioni: carcinoma dell'endometrio, della mammella, della prostata e del rene e alla sindrome anoressia/cachessia da neoplasia maligna in fase avanzata e da AIDS.

La rimborsabilità della sindrome anoressia/cachessia da neoplasia maligna in fase avanzata e da AIDS è limitata ai soli principi attivi medrossiprogesterone e megestrolo per i quali detta indicazione risulta autorizzata.»;

c) nel testo della nota 32, al punto 2), dopo le parole «linfoma cutaneo a cellule T» sono aggiunte le parole «melanoma maligno trattato chirurgicamente»;

d) il testo della nota 42 è sostituito dal seguente:

«Classe A limitatamente alle lesioni osteolitiche da metastasi osse e da mieloma multiplo;

principio attivo: acido clodronico (disodio clodronato);

specialità: Clasteon iv 6 fiale 300 mg 10 ml; Clasteon 10 cps 400 mg; Difosfonal iv 6 fiale 300 mg; Difosfonal 10 cps 400 mg; Ossiten 300 iv 6 fiale 300 mg; Ossiten 10 cps, 400 mg;

registro USL»;

«Classe A limitatamente al trattamento del morbo di Paget osseo;

principio attivo: acido etidronico (sodio etidronato);

specialità: Etidron 30 cpr 300 mg;

registro USL»;

e) il testo della nota 54 è sostituito dal seguente:

«Classe A limitatamente alle indicazioni: sindromi epilettiche, convulsioni febbrili;

principio attivo: Clonazepam;

specialità: Ritrovil os gtt 10 ml 0,25%; Ritrovil cpr 0,5 mg; Ritrovil cpr 2 mg;

principio attivo: Diazepan solo confezioni in gocce e in fiale;

specialità: Ansiolin im iv 3 f 2 ml 10 mg; Tranquirit os gtt 20 ml 0,5%»;

f) alla nota 67 sono aggiunte, in fine, le seguenti espressioni:

«principio attivo topiramato;

specialità: Topamax della ditta Janssen Cilag nelle confezioni di seguito elencate:

«50» - 60 compresse rivestite uso orale;

«100» - 60 compresse rivestite uso orale;

«200» - 60 compresse rivestite uso orale»;

g) alla nota 71 dopo le parole «recombinante flacone 1000 U.I.» sono aggiunte le parole «Helixate nelle confezioni 1000 U.I.; 500 U.I.; 250 U.I.» Sono, altresì, aggiunte in fine le seguenti espressioni:

principio attivo: fattore IX di coagulazione da DNA ricombinante;

specialità: Benefix nonacog Alfa 1000 U.I.; 500 U.I.; 250 U.I.»;

h) alla nota 81 dalle specialità elencate sotto il «principio attivo Tinzaparina sodica» è soppresso il riferimento alla specialità «Hinnohep» 10 flaconcini 2 ml 20000 U anti-xa/ml sc della ditta Leo Pharmaceutical Products Ltd, che è classificata in fascia H, e sono aggiunte, prima del testo del commento, le seguenti espressioni «principio attivo: parnaparina;

specialità Fluxum della ditta Alfa Wassermann S.p.a. nelle confezioni di seguito elencate: 6 f 0,3 ml 3200 U.I. axa; 6 f 0,4 ml 4250 U.I. axa; 6 f 0,6 ml 6400 U.I. axa».

Art. 2.

La nota 34 è abrogata, attese le indicazioni autorizzate, ed i medicinali in essa previsti restano classificati in classe B.

Art. 3.

1. La dispensazione di tutti i farmaci, per i quali la prescrizione è possibile anche nel territorio da parte del medico di famiglia sulla base di una «diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano», segue il regime previsto dalla nota 37 con la duplice via di distribuzione.

Tali farmaci sono quelli contenenti i principi attivi sottoelencati e previsti nelle note sottodistinte:

Nota	Principio attivo
12	Epoietina alfa e beta
30	Filgrastim, Lenograstim e Molgramostim
32	Interferone alfa-2a e alfa-2b ricombinanti
36	Fluoximesterone, Metiltestosterone e Testosterone
39	Somatropina
40	Lanreotide, Octreotide
51	Buserelina, Goserelina, Leuprorelina e Triptorelina
52	Interferone alfa naturale (linfoblastoide n 1)
61	Interferone alfa naturale (leucocitario n 3)
71	Clozapina, Fattore VIII e IX di coagulazione da DNA ricombinante
71-*bis*	Risperidone, Olanzapina
72	Dornase alfa
74	Urofolitropina, Follitropina alfa e beta ricombinante

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, nel testo delle note indicate nel medesimo articolo dopo le parole «diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano» sono aggiunte le parole «con erogazione sia da parte delle strutture che hanno predisposto il piano terapeutico sia da parte delle farmacie aperte al pubblico».

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 2

00A0325

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 dicembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TREVISO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi s'identifica, ai sensi dell'art. 1

e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Osservato che il decreto ministeriale del 7 novembre 1996, n. 687, unifica gli ex uffici provinciali del lavoro e gli ex ispettorati del lavoro nelle direzioni provinciali del lavoro;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie, effettuate nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che per le medesime ricorrono le condizioni, previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, perché non esistono attività e passività da definire;

Visti gli avvisi di scioglimento delle società cooperative interessate, pubblicati nel Foglio annunci legali della prefettura di Treviso n. 2 del 9 gennaio 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Treviso non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Acquisiti i pareri del comitato centrale per le cooperative, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espressi nella seduta del 9 febbraio 1999;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ex-art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa «Finagica Veneto» a responsabilità limitata, con sede in Istrana, costituita con rogito del notaio dott. Maurizio Bianconi in data 20 aprile 1990, repertorio n. 20684, registro delle società n. 30270 del tribunale di Treviso, B.U.S.C. n. 1746/248174;

2) società cooperativa «Associazione prod. agr. Godigesi» a responsabilità limitata, con sede in Castello di Godego, costituita con rogito del notaio dott. Silvano Girardi in data 14 dicembre 1973, repertorio n. 27663, registro delle società n. 7014 del tribunale di Treviso, B.U.S.C. n. 1161/131392;

3) società cooperativa «Coofidicom L.C.C.T.A.» a responsabilità limitata, con sede in Treviso, costituita con rogito del notaio dott. Luigi Di Francia in data 19 marzo 1981, repertorio n. 138796, registro delle società n. 13916 del tribunale di Treviso, B.U.S.C. n. 1466/184456;

4) società cooperativa «Cooperfidi» a responsabilità limitata, con sede in Treviso, costituita con rogito del notaio dott. Nicodemo Zordan in data 1° dicembre 1998, repertorio n. 91096, registro delle società n. 28600 del tribunale di Treviso, B.U.S.C. n. 1723/245045;

5) società cooperativa «Culturale Sisma» a responsabilità limitata, con sede in Volpago del Montello, costituita con rogito del notaio dott. Battista Parolin in data 11 dicembre 1985, repertorio n. 72306, registro delle società n. 22115 del tribunale di Treviso, B.U.S.C. 1608/220287.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Treviso, 9 dicembre 1999

Il direttore: DRAGO

00A0248

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità amministativa di vigilanza;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa a r.l. «C.I.G. - Cooperativa impiantistica generale», con sede in Lagonegro, costituita per rogito notaio Carlo Tortorella in data 9 agosto 1982, registro società n. 514 del tribunale di Lagonegro, BUSC n. 1959;

2) società cooperativa a r.l. «Consorzio CO.BA.», con sede in Lavello, costituita per rogito notaio Ornella Del Gaudio, in data 31 ottobre 1989, registro società n. 1702, tribunale di Potenza, BUSC n. 2806.

Potenza, 20 dicembre 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

00A0323

DECRETO 21 dicembre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria di Sappade di Falcade», in Falcade.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1980 con il quale la società cooperativa agricola «Latteria di Sappade di Falcade - Società cooperativa a r.l.», con sede in Falcade (Belluno), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Aldo Moretti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota ministeriale con la quale veniva sollecitata al successivo commissario liquidatore, dott. Giacomo Punzi, nominato con decreto ministeriale 21 marzo 1985, la procedura liquidatoria in atto e considerando il tempo trascorso senza aver avuto notizie in merito;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Elena Davià, con residenza in Puos d'Alpago (Belluno), via Sandi, 18, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria di Sappade di Falcade», con sede in Falcade (Belluno), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 21 marzo 1985, in sostituzione del dott. Giacomo Punzi, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

00A0352

DECRETO 31 dicembre 1999.

Individuazione delle aree svantaggiate del centro-nord che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la determinazione delle aree che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro inferiore ovvero superiore alla media nazionale, è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che fanno riferimento al medesimo criterio;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1998 con il quale sono stati determinati, per l'anno 1998, gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentino un rapporto tra gli iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore al tasso medio nazionale;

Considerata la necessità di dare attuazione agli adempimenti previsti dal citato art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990, utilizzando gli stessi dati contenuti nel decreto ministeriale 18 dicembre 1998, stante i processi di riforma in corso, o in via di definizione;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il presente decreto vengono confermati, per l'anno 1999, i medesimi ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore al tasso medio nazionale, individuati a seguito del decreto ministeriale 18 dicembre 1998.

La determinazione delle aree che presentano un rapporto inferiore ovvero superiore alla media nazionale è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni nazionali di legge che fanno riferimento alle medesime condizioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1999

Il Ministro: SALVI

00A0403

DECRETO 7 gennaio 2000.

Determinazione, per l'anno 2000, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzione secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1999, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 23, del 29 gennaio 1999, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1999 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1999;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2000 alla determinazione delle retribuzioni convenzionali in questione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2000 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2000, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi delle disposizioni in epigrafe, sono stabilite nelle misura risultanti, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la fascia della retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente.

Art. 3.

I valori convenzionali individuati nelle unite tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

Art. 4.

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2000

SETTORE	QUALIFICHE				
Industria	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali	Impiegati con funzioni direttive semplici	Impiegati di concetto e assimilati	Impiegati d'ordine ed operai specializzati	Operai
	5159000	4482000	3627000	3151000	2679000
Autotrasporto e spedizione merci	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali	Impiegati con funzioni direttive semplici	Impiegati di concetto e assimilati	Impiegati d'ordine ed operai specializzati	Operai
	5159000	4482000	3627000	3151000	2679000
Credito	Terza area professionale				Seconda area professionale
	IV livello	III livello	II livello	I livello	
	4972000	4735000	4577000	4421000	3789000
Assicurazioni	Capi ufficio	Vice capi ufficio	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Ausiliari
	4373000	3978000	3703000	3400000	3112000
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (I livello)	Impiegati di concetto (II e III livello)	Personale d'ordine (IV livello)	Altro personale (V livello)	Altro personale (VI livello)
	3416000	3207000	2850000	2753000	2054000
		3005000			
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali	Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria)	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)	Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)	Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale)
	4761000	4351000	4080000	3399000	3266000

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2000

SETTORE	QUALIFICHE						
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)	Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)	Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)	Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)	Operai specializzati super	Operai specializzati	
	2330000	2146000	1986000	1892000	2160000	2070000	
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (VII livello)	Figure professionali intermedie (VI livello A e B)	Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello)	Maestranze qualificate (III e IV livello)	Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)	Operai generici	Generici cinematografici
	5904000	4972000	4437000	4217000	3464000	3192000	3040000
Spettacolo	Impiegati direttivi	Impiegati con funzioni direttive	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Operai specializzati	Operai	
	3363000	3020000	2747000	2484000	2678000	2350000	
	Professori d'orchestra	Artisti del coro	Tersicorei	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			
	3192000	2411000	2861000	2379000			
Artigianato	Impiegati e operai specializzati	Impiegati d'ordine e operai qualificati	Operai				
	3174000	2718000	2507000				

QUADRI - VALORI 2000

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a	5525000	5525000
	II	Da a	5525001 6314000	6314000
	III	Da	6314001 in poi	7235000
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a	5525000	5525000
	II	Da a	5525001 6314000	6314000
	III	Da	6314001 in poi	7235000
Credito	I	Fino a	5131000	5131000
	II	Da	5131001 in poi	5525000
Agricoltura	Unica			2472000
Assicurazioni	I	Fino a	4577000	4577000
	II	Da a	4577001 5050000	5050000
	III	Da	5050001 in poi	5525000
Commercio	I	Fino a	3323000	3323000
	II	Da a	3323001 4199000	4199000
	III	Da	4199001 in poi	5041000
Trasporto aereo	I	Fino a	5710000	5710000
	II	Da a	5710001 6526000	6526000
	III	Da	6526001 in poi	7478000

DIRIGENTI - VALORI 2000

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a	8216000	8216000
	II	Da a	8216001 10776000	10776000
	III	Da a	10776001 14008000	14008000
	IV	Da a	14008001 17508000	17508000
	V	Da	17508001 in poi	20877000
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a	8216000	8216000
	II	Da a	8216001 10776000	10776000
	III	Da a	10776001 14008000	14008000
	IV	Da a	14008001 17508000	17508000
	V	Da	17508001 in poi	20877000
Credito	I	Fino a	8082000	8082000
	II	Da a	8082001 10827000	10827000
	III	Da a	10827001 12929000	12929000
	IV	Da a	12929001 14870000	14870000
	V	Da	14870001 in poi	17455000
Agricoltura	Unica			4284000
Assicurazioni	I	Fino a	8082000	8082000
	II	Da a	8082001 10827000	10827000
	III	Da a	10827001 12929000	12929000
	IV	Da a	12929001 14870000	14870000
	V	Da	14870001 in poi	17455000

DIRIGENTI - VALORI 2000 (continua)

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Commercio	I	Fino a	7682000	7682000
	II	Da a	7682001 9928000	9928000
	III	Da a	9928001 12135000	12135000
	IV	Da	12135001 in poi	14342000
Trasporto aereo	I	Fino a	8494000	8494000
	II	Da a	8494001 11140000	11140000
	III	Da a	11140001 14482000	14482000
	IV	Da a	14482001 18101000	18101000
	V	Da	18101001 in poi	21582000

GIORNALISTI - VALORI 2000

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Giornalismo	I	Fino a	4468000	4468000
	II	Da a	4468001 7283000	7283000
	III	Da a	7283001 8608000	8608000
	IV	Da a	8608001 10097000	10097000
	V	Da	10097001 in poi	11842000

00A0401

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1999.

Autorizzazione alla società Eucert organismo di certificazione europeo di Simonelli Liborio S.a.s., in Firenze, al rilascio di certificazione CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista l'istanza del 10 settembre 1999 protocollo n. 757701 con la quale la società Eucert organismo di certificazione europeo di Simonelli Liborio S.a.s., con sede in via XXIV Maggio, 3 - 50100 Firenze, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dalla società Eucert organismo dl certificazione europeo di Simonelli Liborio S.a.s., soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che la società Eucert organismo di certificazione europeo di Simonelli Liborio S.a.s., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Eucert organismo di certificazione europeo di Simonelli Liborio S.a.s., è autorizzata al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B, limitatamente alla lettera B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico;

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1999

Il direttore generale: VISCONTI

00A0407

DECRETO 31 dicembre 1999.

Approvazione, a norma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, del modello di certificato di iscrizione di poteri personali nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che ha istituito il registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile presso le camere di commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione del predetto art. 8, ed in particolare l'art. 24 concernente i certificati rilasciati dall'ufficio del registro delle imprese sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1996, concernente l'approvazione dei predetti modelli dei certificati inerenti il registro delle imprese;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1998, con cui è stato approvato il modello del certificato di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e con cui sono stati individuati i certificati di iscrizione nel registro delle imprese approvati con il citato decreto ministeriale 7 febbraio 1996, che possono recare il nulla osta di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 16 dicembre 1997, n. 486;

Considerato opportuno, in base all'esperienza acquisita, introdurre un ulteriore modello di certificato in aggiunta a quelli approvati con i richiamati decreti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ed in particolare l'art. 11, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il modello di certificato di iscrizione di poteri personali di cui all'allegato *A* annesso al presente decreto.

Roma, 31 dicembre 1999

Il direttore generale: CINTI

ALLEGATO *A*

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ....

UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DI POTERI PERSONALI

GERALITÀ DELL'IMPRESA

Numero di annotazione: .... numero di iscrizione: ....

registro delle imprese di .... data di iscrizione: ....

numero repertorio economico amministrativo: ....

data di iscrizione: ....

Denominazione: ....
codice fiscale: .... forma giuridica: ....

Indirizzo della sede:
comune .... via .... n. civico ....
c.a.p. .... frazione ....

Fondo consortile: ....

Totale quote ....

Capitale sociale
deliberato: .... sottoscritto: .... versato: ....

Organi sociali in carica
numero componenti in carica: ....
durata in carica per: ....
dal .... fino al ....

Collegio sindacale
sindaci effettivi
numero componenti in carica: ....
durata in carica per: ....
dal .... fino al ....
sindaci supplenti
numero componenti in carica: ....
durata in carica per: ....
dal .... fino al ....

Poteri da statuto o da patti sociali: ....

Poteri associati alla carica di: ....

Titolare di cariche o qualifiche:
Cognome .... nome ....
nata/o il .... a: .... stato: ....
codice fiscale: ....
nominato il .... fino al ....
data presentazione domanda: .... durata in carica per: ....

Poteri:
dal: ....
firma depositata - firma non depositata
è attribuite lo stato di: ....

Proprietà della quota: ....

Partecipazione agli utili: ....

Conferimenti e prestazioni: ....
fallimento in proprio n. ...... del .... data chiusura: ....
fallimento per estensione di ....

Ruolo n. ...... dal .... del ....

F. ruolo: .... rilasciata dall'ente: ....

Provincia: ....

Licenza/autorizzazione: ....
n. .... del: .... tipo: ....

Impresa in procedura concorsuale:

dal: .... data termine: ....
data omologazione: .... data accertamento: ....
data cessazione: .... data chiusura: ....
data esecuzione: ....

Impresa cancellata .... in data: ....
con data domanda .... causale: ....

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel registro alla data odierna.

00A0392

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1999.

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 4 e 5 della legge n. 109/1994;

Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per l'attuazione degli articoli 2 e 4, della legge n. 241 e successive modificazioni del 1990, in materia di procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità;

Sentiti i dirigenti generali dei servizi;

Delibera

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Autorità sulla vigilanza dei lavori pubblici, sia che conseguano a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza della Autorità devono concludersi con un provvedimento emanato nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo od ufficio competente. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Autorità abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte della Autorità, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla Autorità, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241/1990 e dell'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta ne viene data comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Qualora per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto indicante le ragioni che giustificano la deroga, in un albo istituito nella sede della Autorità.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a),* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso la sede della Autorità sono rese note, mediante l'affissione nell'albo di cui al precedente art. 4, comma 2, o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b),* della medesima legge n. 241 del 1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

3. L'atto d'intervento dei soggetti di cui al comma precedente deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve la comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di altre amministrazioni, il termine finale del procedimento deve intendersi non comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, con l'Autorità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, l'Autorità provvede, nelle forme prescritte, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Autorità dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto al controllo deve essere indicato l'organo competente al controllo medesimo.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o regolamenti dell'Autorità costituisce altresì il termine entro il quale l'Autorità stessa deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16 commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifica-

zioni, l'Autorità può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può, comunque, essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 dello stesso art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento.

Art. 8.

Pareri e valutazioni facoltativi

1. Quando l'Autorità fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa tale determinazione agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso in cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

Unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

1. Salvo diversa determinazione, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale è l'organo o ufficio competente indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, ogni tre anni, l'Autorità verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12.

Forme di pubblicità

1. Il presente regolamento è reso pubblico mediante forme e modalità stabilite dall'Autorità. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso. Per i procedimenti in corso alla stessa data, i termini di conclusione dei procedimenti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato dall'Autorità nell'adunanza del 28 dicembre 1999.

Il presidente: GARRI

ALLEGATI

	Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Termine	Note
1	Decreto di sospensione cautelare:	Segreteria tecnica Uff. Personale		
	a) Obbligatoria..............	Id.	45 giorni	
	b) Facoltativa in pendenza di procedimento penale	Id.	90 giorni	
	c) Facoltativa in pendenza di procedimento disciplinare	Id.	120 giorni	
2	Procedimento disciplinare:			
	a) 1° grado...............	Id.	120 giorni	Il termine è stabilito dalla normativa di riferimento
	b) 2° grado...............	Id.	90 giorni	
	c) In dipendenza di sentenza penale	Id.	180 giorni	
3	Aggiornamento stato matricolare	Id.	60 giorni	Il termine decorre dall'acquisizione dell'atto o del documento
4	Rilascio stato matricolare	Id.	30 giorni	
5	Inserimento di atti e documenti al fascicolo personale	Id.	60 giorni	Il termine decorre dall'acquisizione dell'atto o del documento
6	Rilascio copie decreti ed altri atti del fascicolo personale	Id.	30 giorni	
7	Trasmissione dei fascicoli personali alle amministrazioni di dipendenti cessati	Id.	90 giorni	
8	Conferma titoli di studio	Id.	30 giorni	
9	Inquadramento in diverso profilo professionale della stessa qualifica funzionale	Id.	120 giorni	
			50 giorni	Termine per l'invio della documentazione alla Commissione ex art. 10 , legge 11.7.1980, n. 312
			60 giorni	Il termine decorre dal ricevimento della delibera della Commissione ex art. 10 , legge 11.7.1980, n. 312

	Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Termine	Note
10	Mutamento di mansioni per inidoneità fisica:	Segreteria Tecnica Ufficio Personale		
	a) Richiesta di accertamenti sanitari		50 giorni	Termine per la richiesta di accertamenti sanitari
	b) dopo il ricevimento degli accertamenti sanitari		90 giorni	Il termine decorre dal ricevimento degli accertamenti sanitari
11	Inquadramento nella qualifica e nel profilo del personale proveniente da altre amministrazioni	Segreteria Tecnica Ufficio Personale	30 giorni	Termine per la richiesta della documentazione relativa al precedente rapporto d'impiego
			60 giorni	Il termine decorre dalla data di ricevimento della documentazione relativa al precedente rapporto d'impiego
			30 giorni	Termine per la richiesta della documentazione relativa al precedente rapporto d'impiego e per la richiesta di ampliamento delle dotazioni organiche
			90 giorni	Il termine decorre dalla data di ricevimento della documentazione relativa al precedente rapporto d'impiego nonché del D.P.C.M. di ampliamento delle dotazioni organiche
12	Provvedimenti per i casi di incompatibilità	Id.	60 giorni	
13	Aspettativa per mandato amministrativo	Id.	35 giorni	
14	Permessi non retribuiti amministratori locali	Id.	60 giorni	
15	Modifica di generalità	Id.	30 giorni	
16	Cancellazione dal ruolo	Id.	60 giorni	
17	Nomina in ruolo a fine periodo di esperimento	Id.	60 giorni	
18	Esonero dal periodo di prova	Id.	60 giorni	
19	Rapporto informativo annuale	Id.	360 giorni	
20	Permessi retribuiti per tipologie varie	Id.	45 giorni	
21	Autorizzazione effettuazione delle cure climatiche e termali	Id.	30 giorni	

	Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Termine	Note
22	Permesso in applicazione della legge per la tutela della maternità	Segreteria Tecnica Ufficio Personale	60 giorni	
23	Collocamento in aspettativa per:	Id.		
	a) Servizio militare........	Id.	30 giorni	
	b) Motivi di famiglia......	Id.	60 giorni	
	c) Ricongiungimento del coniuge	Id.	60 giorni	
24	Assenze per malattia...........	Id	30 giorni	
25	Provvedimenti per assenza ingiustificata alla visita fiscale	.	90 giorni	
26	Rilascio attestati di servizio.....	Id.	30 giorni	
27	Preposizione ad uffici dirigenziali		30 giorni	
28	Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità	Id.	150 giorni	
29	Decadenza dal servizio per incompatibilità	Id.	90 giorni	
30	Decadenza dall'impiego.........	Id.	90 giorni	
31	Trasformazione del rapporto di lavoro	Id.	90 giorni	
32	Permessi per l'esercizio del diritto allo studio	Id.	30 giorni	
33	Aspettativa per particolari condizioni psico-fisiche	Id.	60 giorni	
34	Provvedimenti a seguito di mancato recupero di ritardi e permessi	Id.	60 giorni	
35	Assunzione per chiamata diretta	Id.	190 giorni	
36	Concorso per titoli ed esami	Id.	390 giorni	Il termine inizia con la pubblicazione del bando e si conclude con la nomina dei vincitori
37	Concorso a dirigente...........	Id.	360 giorni	Il termine inizia con la pubblicazione del bando e si conclude con la nomina dei vincitori
38	Procedure di accesso alle qualifiche funzionali (contratti individuali di lavoro)	Id.	390 giorni	Il termine inizia con la pubblicazione del bando e si conclude con la stipula del contratto
39	Selezioni per accesso alle qualifiche funzionali	Id.	390 giorni	Salvo termini maggiori in relazione alle comunicazioni degli uffici circoscrizionali del Ministero del Lavoro, competenti per territorio Il termine inizia con la pubblicazione del bando e si conclude con la stipula del contratto

	Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Termine	Note
40	Rilascio certificazioni relative a procedure concorsuali	Segreteria Tecnica Ufficio Personale	45 giorni	
41	Procedimenti e mobilità.........	Id.	130 giorni	Il termine decorre dalla pubblicazione del bando. Non comprende la durata del correlato procedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di altra Amministrazione
42	Determinazione e rideterminazione del trattamento economico del personale dirigenziale e amministrativo	Segreteria Tecnica Ufficio Trattamento Economico		
	a) A seguito di nomina, promozione, procedure di mobilità, trasferimenti da altra amministrazione e riammissione in servizio.	Id.	120 giorni	Secondo il turno cronologico di trattazione della pratica
	b) Applicazione definitiva disposizioni legislative di carattere generale e/o di natura particolare	Id.	300 giorni	Id.
	c) Applicazione decisioni e sentenze giurisdizionali comportanti ricostruzioni di carriera	Id.	180 giorni	Id.
43	Riconoscimento benefici combattentistici, militari e per invalidità dipendenti da causa di servizio	Id.	90 giorni	
44	Attribuzioni economiche per:			
	a) Indennità di seconda lingua	Id.	60 giorni	
	b) Assegni per nucleo familiare	Id.	60 giorni	
	c) detrazioni soggettive di imposta	Id.	60 giorni	
45	Trattamento retributivo fisso mensile:			
	a) prima liquidazione.........	Id.	60 giorni	
	b) cessazione, riduzione, sospensione e ritenute trattamento economico	Id.	30 giorni	
	c) conguagli e arretrati:	Id.		
	1) singoli..................	Id.	60 giorni	Il termine decorre dalla data del trattamento economico
	2) collettivi...................		180 giorni	Id.
46	Rimborso alle amministrazioni di emolumenti corrisposti a personale comandato	Id.	130 giorni	

	Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Termine	Note
47	Trattamento economico accessorio	Segreteria Tecnica Ufficio Trattamento Economico		
	a) liquidazione indennità per lavori disagiati	Id.	60 giorni	
	b) liquidazione indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	Id.	60 giorni	Il termine indicato decorre dalla data in cui perviene la richiesta all'ufficio
	c) liquidazione indennità di amministrazione al personale comandato	Id.	90 giorni	Id.
	d) liquidazione fondo di amministrazione	Id.	90 giorni	
	e) liquidazione compenso lavoro straordinario	Id.	90 giorni	
	f) liquidazione equo-indennizzo	Id.	90 giorni	Il termine indicato decorre dalla data in cui perviene la richiesta all'ufficio
	g) liquidazione spese per cure	Id.	90 giorni	
	h) liquidazione parcelle per accertamenti sanitari all'interno e all'estero	Id.	180 giorni	
	i) liquidazione indennità di trasferimento	Id.	60 giorni	
	l) liquidazione trattamento di missione	Id.	90 giorni	
48	Liquidazione gettoni di presenza. Organi collegiali e varie:			
	a) compensi ai docenti dei corso di formazione	Id.	90 giorni	
	b) gettoni di presenza..........	Id.	90 giorni	
	c) gettoni di presenza ai componenti del Consiglio	Id. Id.	90 giorni	
	d) spese per partecipazione a convegni, congressi, mostre	Id.	90 giorni	
	e) liquidazione, interventi assistenziali a favore del personale	Id.	40 giorni	Il termine decorre dalla data del ricevimento del verbale dell'apposita Commissione
	f) pagamento rivalutazione monetaria ed interessi legali	Id.	180 giorni	
	g) spese per liti e arbitraggi	Id.	120 giorni	
	h) spese di giustizia		120 giorni	
49	Collocamento a riposo per limiti di età	Id.	30 giorni	
50	Collocamento a riposo a domanda	Id.	30 giorni	
51	Collocamento a riposo per dimissioni	Id.	30 giorni	
52	Costituzione della posizione assicurativa	Id.	90 giorni	
53	Liquidazione dell' "una tantum"	Id.	30 giorni	
54	Computo non oneroso periodi pre-ruolo	Id.	90 giorni	

	Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Termine	Note
55	Ricongiunzione non onerosa periodi pre-ruolo	Segreteria Tecnica Ufficio Trattamento Economico	80 giorni	
56	Ricongiunzione periodi assicurativi	Id.	80 giorni	
57	Riscatto oneroso di periodi e servizi pre-ruolo	Id.	220 giorni	
58	Riscatto ai fini di buonuscita	Id.	180 giorni	
59	Conferimento della pensione privilegiata ordinaria	Id	120 giorni	
60	Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni	Id.		Il termine è stabilito dalla normativa di riferimento
61	Riconoscimento del diritto di equo-indennizzo	Id.		Il termine è stabilito dalla normativa di riferimento
62	Revisione dell'equo-indennizzo	Id.	90 giorni	
63	Determinazione oneri pensionistici a carico di diverse amministrazioni	Id.	180 giorni	
64	Rimborso spese di cura personale dirigenziale	Id.	50 giorni	
65	Attribuzione e rideterminazione del trattamento provvisorio di quiescenza	Id.	80 giorni	
66	Liquidazione e riliquidazione trattamento definitivo di quiescenza	Id.	120 giorni	
67	Liquidazione e riliquidazione indennità di buonuscita	Id.	60 giorni	
68	Contratti di locazione passiva	Servizio di provveditorato		
	a) adempimenti servizio provveditorato	Id.	150 giorni	Atto iniziale: indagine di mercato; atto finale: approvazione contratto
	b) parere commissione consultiva ex art. 20 comma 4 del regolamento di amministrazione e contabilità	Id.	30 giorni	
69	Adeguamento del canone......	Id.	30 giorni	
70	Liquidazione canone di locazione	Id.	30 giorni	

	Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Termine	Note
71	Acquisto in economia di beni e servizi:	Servizio di Provveditorato		
	a) adempimenti servizio provveditorato	Id.	60 giorni	Atto iniziale: richiesta preventivo o invito;Atto finale: stipula contratto
	b) parere commissione consultiva ex art. 20 c: 4 del regolamento di amministrazione e contabilità	Id.	30 giorni	
	c) collaudo previsto dall'art. 21 del regolamento di amministrazione e contabilità	Id.	30 giorni	
		Id.		
72	Liquidazione spese per acquisti in economia di beni e servizi	Id.	30 giorni	
73	Acquisto in economia di materiale informatico e manutenzione apparecchiature:	Id.		
	a) adempimenti del servizio di provveditorato	Id.	90 giorni	Atto iniziale: richiesta preventivi; atto finale: decreto impegno spesa
	b) collaudo con le procedure previste dall'art. 21 del regolamento di amministrazione e contabilità	Id.	30 giorni	
74	Liquidazione spese per acquisti in economia di materiale informatico e manutenzione apparecchiature	Id.	30 giorni	
75	Contratti per fornitura di beni e servizi ai sensi della normativa comunitaria	Id.		255 giorni complessivi
	a) adempimenti servizio provveditorato	Id.	90 giorni	Atto iniziale: pubblicazione bando di gara; Atto finale: approvazione contratto
	b) adempimenti commissione scelta contraente	Id.	60 giorni	
	c) ufficio tecnico (redazione capitoli tecnici)	Id.	45 giorni	
	d) parere commissione consultiva ex art. 7, comma 3, del regolamento	Id.	30 giorni	
	e) collaudo con le procedure previste dall'art. 21 del regolamento di amministrazione e contabilità	Id.	30 giorni	
76	Liquidazione spese per forniture di beni e servizi ai sensi della normativa comunitaria	Id.	30 giorni	
77	Registrazione atti di impegno	Servizio Ragioneria	15 giorni	

00A0356

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1999.

Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Autorità, sottratti all'accesso.

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per l'attuazione dell'art. 24, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità;

Sentiti i dirigenti generali dei Servizi dell'Autorità;

Delibera

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, individua le categorie di documenti formati dagli uffici amministrativi dell'Autorità o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 24, comma 2.

Art. 2.

Atti interdetti all'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'art. 24, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 8, comma 5, lettera *d),* del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia - necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

b) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;

c) rapporti informativi nonché note personali caratteristiche a qualsiasi titolo compilate riguardanti dipendenti diversi dal richiedente;

d) documentazione caratteristica, matricolare nonché quella relativa a situazioni private dell'impiegato;

e) documentazione attinente alla fase istruttoria dei procedimenti penali e disciplinari, nonché quella concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;

f) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;

g) atti e documenti riguardanti il trattamento stipendiale individuale e/o accessorio di dipendenti diversi dal richiedente, se la richiesta provenga da terzo non portatore di un interesse diretto e personale;

h) atti e documenti riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari motivazioni connesse allo stato di necessità e/o salute limitatamente ai motivi;

i) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;

l) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.

2. Sono inoltre, escluse dall'accesso tutte le note, appunti, comunicazioni d'ufficio salvo che questi non abbiano costituito il necessario ed esclusivo presupposto per azione del potere pubblico; in ogni caso non sono sottratti all'accesso atti e documenti richiesti dal diretto interessato relativi alla sua persona.

Art. 3.

Atti interdetti all'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettere *a)* e *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) atti e documenti che per la loro connessione con le categorie di cui alla lettera *a)* del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, siano qualificati riservati, da parte di uffici della Autorità;

b) atti e documenti concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell'Amministrazione;

c) atti e documenti relativi al responsabile del trattamento dei dati del personale e dei componenti il Consiglio dell'Autorità della vigilanza dei lavori pubblici;

d) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di sicurezza nell'ambito dell'Amministrazione in occasione di visite ufficiali di autorità civili e militari o di incontri con rappresentanti di organismi italiani o stranieri;

e) lavori preparatori, documentazione predisposta e carteggi scambiati in vista di incontri con rappresentanti di organismi nazionali o internazionali;

f) atti e documenti che riguardano l'attuazione di procedimenti finalizzati a garantire la sicurezza perso-

nale dei componenti l'Autorità, dei dirigenti e impiegati della Autorità stessa che svolgano incarichi di particolare natura o rilevanza.

Art. 4.

Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi

1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi può essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione ed atti e documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'accesso alle categorie di atti e documenti di seguito indicate viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse:

a) nelle procedure concorsuali l'accesso è differito sino all'approvazione della graduatoria ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli posseduti;

b) nei procedimenti relativi all'effettuazione di opere, lavori e forniture, l'accesso agli atti e documenti riguardanti progetti di massima presentati da imprese e/o professionisti nonché preventivi e offerte in occasione di licitazioni private o ricerche di mercato e differito sino al formale affidamento della realizzazione dell'opera o della effettuazione della fornitura;

c) per le segnalazioni, gli atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, l'accesso è differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria.

Art. 5.

Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

Art. 6.

Procedimento di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, dell'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, con le modalità di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.

2. L'accesso può altresì, essere esercitato in via formale mediante apposita istanza motivata indirizzata all'ufficio competente, utilizzando i moduli allegati al presente regolamento.

3. Il richiedente, sarà, parimenti, invitato espressamente a produrre istanza formale in tutti i casi in cui non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale.

4. L'estrazione di copie di atti è sottoposta, in ogni caso, al pagamento degli importi annualmente determinati dall'Autorità e si effettua mediante applicazione sulla richiesta di marche da bollo, soggette ad annullamento da parte dell'ufficio.

Il suddetto pagamento è disposto a titolo di rimborso per le sole spese dei costi di riproduzione.

Art. 7.

Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Potranno essere adottate altre forme e modalità di pubblicità, sia per il presente regolamento sia per le successive modifiche ed integrazioni.

Così deliberato dall'Autorità nell'adunanza del 28 dicembre 1999.

Il presidente: GARRI

ALLEGATI

DOMANDA DI ACCESSO AGLI ATTI E DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

All'Ufficio ....

Il sottoscritto ....
nato a .... il .... residente in ....
via/piazza .... c.a.p. ....

Chiede di prendere visione dei sottoindicati atti e/o documenti:
....
....
....
....
(indicare per ciascun atto o documento la tipologia, la data, il numero d'ordine o di protocollo, l'oggetto).

Al riguardo evidenzia le seguenti motivazioni della richiesta:
....
....
....

Data, ...

Firma ....

Documento di riconoscimento ....
n. .... rilasciato il ....
da ....

Il sottoscritto ....
responsabile dell'ufficio ....
autorizza la presa visione di atti e/o documenti.

Data, ...

Firma ....

RICHIESTA DI COPIA DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente in ....
via/piazza ....
c.a.p. .... tel. n. ....

Chiede copia dei sottoindicati atti e/o documenti:

....

....

....

....

....

....

(indicare per ciascun atto o documento la tipologia, la data, il numero d'ordine o di protocollo, l'oggetto).

Al riguardo evidenzia le seguenti motivazioni della richiesta:

....

....

....

....

Data, ...

Firma ....

Documento di riconoscimento ....

n. .... rilasciato il ....

da ....

Riservato all'ufficio

(timbro dell'ufficio)

Il sottoscritto ....

Responsabile dell'ufficio ....

autorizza il rilascio.

Data, ...

Firma ....

Riservato all'ufficio

(timbro dell'ufficio)

00A0357

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con D.D. dell'11 gennaio 2000 è revocato il decreto dirigenziale del 30 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1999, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Torelli Matteo alla sede di Foggia.

00A0351

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Vigonovo

Con decreto n. 60197 in data 29 aprile 1999 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle finanze, è attribuito il n. 60122 al decreto n. 60458 in data 12 giugno 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del giovedì 16 luglio 1998 alla pagina 86 - Rubrica «Estratti, Sunti e Comunicati», fermo restando quant'altro riferito sotto l'anzidetto titolo.

È precisato altresì che il compendio del decreto n. 60122 in data 12 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1998 alla pagina 61 - Rubrica «Estratti, Sunti e Comunicati», è la pura ripetizione del richiamato decreto n. 60458 come rettificato nel primo capoverso e, pertanto, non introduce alcun ulteriore effetto a quanto già disposto con la stessa precedente pubblicazione.

00A0414

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 gennaio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0225
Yen giapponese	108,05
Dracma greca	331,75
Corona danese	7,4449
Corona svedese	8,6230
Sterlina	0,62210
Corona norvegese	8,1365
Corona ceca	36,058
Lira cipriota	0,57743
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,01
Zloty polacco	4,1665
Tallero sloveno	199,9972
Franco svizzero	1,6130
Dollaro canadese	1,4819
Dollaro australiano	1,5332
Dollaro neozelandese	1,9595
Rand sudafricano	6,2091

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A0427

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.